



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

VISTA la legge 17 maggio 1999, n° 144 che, in coerenza con gli indirizzi del Programma di azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale, ha istituito all'articolo 32 il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;

VISTO l'articolo 20 del decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 Agosto 2013, n. 98 relativo alla riprogrammazione degli interventi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale per lo sviluppo e messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2016, n. 481 con cui è stata ripartita tra le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano la somma di euro 12.348.426,00 per il cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi di sicurezza stradale per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali;

VISTO il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 dicembre 2018, n. 553 con cui è stata ripartita tra le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano l'ulteriore somma di euro 4.117.498,76 per un ampliamento dei programmi di interventi di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 481, utilizzando le procedure già in atto, al fine di ridurre i tempi e conseguire anche economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che gli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata delle amministrazioni territoriali e locali, sui cui ambiti di competenza ricadono i precisi compiti ed attività amministrative;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto 24 dicembre 2018, n. 553 le Regioni e le Province autonome devono presentare, entro 150 giorni dalla piena esecutività del decreto medesimo, la deliberazione della Giunta regionale/provinciale approvativa del programma degli interventi, contenente la documentazione descrittiva e riepilogativa degli interventi da cofinanziare;

CONSIDERATO che con nota prot. n. RU. 911 dell'11 febbraio 2019 la Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che in data 21 gennaio 2019, il decreto 24 dicembre 2018, n. 553 era stato registrato dalla Corte dei conti assumendo, pertanto, la piena esecutività con conseguente termine del 11 luglio 2019 per la presentazione del programma di interventi da parte delle Regioni;

CONSIDERATO che tale termine con decreto 31 luglio 2019, n. 340, su richiesta formulata nell'ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 luglio 2019, era stato differito al 30 novembre 2019;

VISTO l'ordine del giorno prot. n. 19/209/CR8/C4 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 dicembre 2019, con la quale la Conferenza ha evidenziato la necessità di prorogare il predetto termine al 31 marzo 2020, al fine di poter disporre di un maggior periodo per l'espletamento da parte delle Regioni/Province autonome delle attività selettive del programma di interventi da realizzare;

CONSIDERATA la rilevanza degli interventi finanziati, in quanto concernono la sicurezza della circolazione ciclistica e pedonale;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di differimento del termine non sussistendo cause ostative o interessi confliggenti tra gli enti beneficiari;

DECRETA

ART. 1

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 dicembre 2018, n. 553 è differito al 31 marzo 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO

